ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 58 **Campobasso, 25.01.2022.**
Circolare n. 02/2022

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

RIACCREDITAMENTO CORSO ECM FAD DAL TITOLO "*COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI"*

Questo Ordine, informa i colleghi che il corso ECM – FAD indicato in oggetto, programmato dalla Federazione, unitamente alla Fondazione Francesco Cannavò e Federfarma è stato riaccreditato e sarà nuovamente disponibile dal 17 gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
Il corso è gratuito e consente l'attribuzione di numero 6,5 crediti formativi.
L'scritto deve collegarsi al link che si allega al presente documento seguendo le istruzioni indicate sul sito.

STIMA SULLA PREVALENZA DELLE VARIANTI VOC (Variant Of Concers) e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia

Il Ministero della Salute nell'effettuare una mappatura di diffusione delle varianti continua le indagini coordinate anche da altri enti istituzionali.
La valutazione prenderà in considerazione i campioni dai casi notificati dal 17 gennaio 2022.
Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento.

ENPAF

Si rende noto che l'Enpaf nella 2021 nell'ambito dell'assistenza ha liquidato euro 4.186.451,46 a titolo di diverse tipologie quali:
sostegno all'occupazione e al reddito, rimborso spese funerarie, contributi ai figli disabili, ai coniugi superstiti, per Covid ecc.

Per quanto riguarda l'anno in corso l'Ente finanzierà i titolari di farmacia rurale a basso reddito che, per assistenza di fondi a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare.
Inoltre si ricorda che il fondo EMAPI ha finanziato prestazioni a favore dei propri iscritti e si porta a conoscenza che in caso di morte per qualsiasi causa, da parte di un titolare, agli eredi dell'assicurato viene riconosciuto un contributo economico di euro 11.500.
Copia della nota dell'Enpaf viene allegata al presente documento.

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO

Si porta a conoscenza degli iscritti che la Fondazione onlus Banco Farmaceutico denominata *Giornata di Raccolta del Farmaco* promuoverà la solidarietà alla raccolta dei farmaci per distribuirle alle persone più deboli a partire dall' 8 al 14 febbraio compresi.
Il collega che vuole aderire può contattare le Sedi Territoriali della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus o la segreteria al numero di telefono o al link riportato sul documento che si allega al presente documento.

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 SUI LUOGHI DI LAVORO , NELLE SCUOLE, E NEGLI ISTITUTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Si informano i colleghi che sulla G.U. del 7 gennaio c.a.è stato pubblicato il D.L. 1/2022 contenente gli argomenti indicati in oggetto.
Le disposizioni adottate sono le seguenti.

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 AGLI ULTRA CINQUANTENNI E DELL'IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

ESENZIONE DALL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 NEL CASO DI ACCERTATO PERICOLO PER LASALUTE

IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DI PERSONALE CHE ESPLICA ATTIVITÀ' PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O DI ESERCIZIO NEL SETTORE PRIVATO A PARTIRE DAL 50 ANNO DI ETA'

VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE E DEL POSSESSO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI

DATORI DI LAVORO SIA PUBBLICI E PRIVATI CON SANZIONE ANNINISTRATIVA DA PARTE DEL PERSONALE NON VACCINATO

MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID- 19 DA PARTE DEI LAVORATORI CON SOSPENSIONE DA PARTE DELDATORE DI LAVORO FINO A UN PERIODO DI NUMERO 10 GIORNILAVORATIVI FINO AL PREDETTO TERMINE DEL 15 GIUGNO 2022

SANZIONE PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE DA PARTE DI SOGGETTI CHE NON ABBIANO INIZIATO IL CICLO VACCINALE O CHE NON HANNO EFFETTUATO LA DOSE DI COMPLETAMENTO DEL CICLO VACCINALE PRIMARIO CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI EURO 100,00

SANZIONE PER L'INOSSERVA DELL'OBBLIGO VACCINALE DI EURO 100,00 ANCHE DA PARTE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ATTIVITÀ' QUALI POSTE , BANCHE, ATTIVITÀ' COMMERCIALI TRANNE I GENERI DI PRIMA NECESSITA' E DI SALUTE INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTERO.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Ufficio: DAR/ Roma, 17/01/2022

Protocollo: 20220000986/A.G.

Oggetto: RIACCREDITAMENTO CORSO ECM FAD "COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI: aspetti scientifici, regolatori e operativi"

Circolare n. 13460

Sito Sì
9.5
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

E' stato riaccreditato il CORSO ECM – FAD
"COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI
ASPETTI SCIENTIFICI, REGOLATORI E OPERATIVI"
Dal 17 gennaio sarà disponibile on-line e gratuito per tutti gli iscritti all'Albo

Si fa seguito alla circolare federale n. 12854 del 3 marzo 2021 u.s., per informare che il corso ECM FAD dal titolo:

"COVID-19 E TEST DIAGNOSTICI
aspetti scientifici, regolatori e operativi"

realizzato dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Fondazione Francesco Cannavò, con la collaborazione di Federfarma e con il patrocinio dell'Istituto Superiore di Sanità, è stato riaccreditato presso l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s) **e sarà nuovamente fruibile dal 17 gennaio p.v. al 30 giugno p.v..**

Si segnala che il corso:
- non è sponsorizzato;
- è fruibile gratuitamente per tutti i farmacisti;

- è erogato dal provider Imagine Srl, accreditato presso Age.na.s con ID 6;

- è fruibile mediante l'iscrizione alla piattaforma FAD al link **https://www.ecmadistanza.it/fadtestcovid19/** (CLICCA QUI), seguendo le istruzioni riportate nel sito;
- nell'apposito spazio "Hai un codice da attivare?" richiede l'inserimento del codice alfanumerico: **FCDIACV19**
- ha una durata di 2 ore e 40 minuti (escluso il materiale di supporto);
- consente l'attribuzione di 6,5 crediti formativi per coloro che avranno superato il questionario di apprendimento con conseguente certificazione di profitto.

Tenuto conto che le tematiche trattate nel suddetto corso sono soggette a costante evoluzione scientifica e normativa, nel ringraziare per l'impegno profuso dal Responsabile Scientifico del corso, Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri, Vicepresidente della FOFI, si evidenzia che la Fondazione Cannavò è già impegnata a coordinare il lavoro dei relatori al fine di aggiornare i contenuti didattici del corso formativo in oggetto editando una seconda edizione dello stesso.

Anche in relazione alla rapida evoluzione del contesto sanitario di riferimento che riconosce al farmacista e alla farmacia una posizione di assoluto rilievo, questa Federazione ribadisce quanto sia fondamentale per la professione il costante adeguamento del patrimonio di saperi che, con riferimento all'esecuzione dei test diagnostici, rappresenta un imprescindibile presupposto a garanzia del servizio erogato.

Vista l'importanza della tematica in oggetto, si chiede cortesemente ai Presidenti di Ordine di assicurare la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 17/01/2022

Ufficio: DAR/
Protocollo: 202200001000/A.G.
Oggetto: Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia.

Circolare n. 13461

Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia.

Il Ministero della salute, con la circolare del 17 gennaio 2022, informa che, al fine di effettuare una mappatura del grado di diffusione delle varianti VOC e di altre varianti di SARS-CoV-2 in Italia, continuano le indagini rapide (*quick surveys*), coordinate dall'Istituto Superiore di Sanità con il supporto della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome.

Il fine dell'indagine è quello di identificare, tra i campioni con risultato positivo per SARS-CoV-2 in RT-PCR, possibili casi di infezione riconducibili a queste varianti.

La valutazione prenderà in considerazione i campioni dai casi notificati il 17 gennaio 2022 (prime infezioni non follow-up) da analizzare tramite sequenziamento genomico.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Cod. Fisc. 80039550589

PRESIDENZA

ENPAF
0003857/2022 U
Del 18/01/2022 13:32

Roma, 18 gennaio 2022

Ai Presidente degli Ordini
provinciali dei farmacisti

e p.c. Ai Componenti
il Consiglio di amministrazione

Ai componenti
il Collegio Sindacale

LORO SEDI

OGGETTO: prestazioni assistenziali erogate nel 2021

Cari Presidenti,

con l'inizio di questo nuovo anno, ritengo doveroso fornire un quadro di sintesi sulle prestazioni assistenziali erogate nel corso del 2021, in quanto le stesse rappresentano un aspetto altamente qualificante dell'attività svolta dall'Ente.

In ambito assistenziale sono stati liquidati **4.186.451,46 euro**; nello specifico, l'importo risulta come di seguito ripartito:

- BORSE DI STUDIO	157.800,00 euro
- SCUOLE SPECIALIZZAZIONE	27.500,00 euro
- RIMBORSO SPESE (spese funerarie, spese asili nido, spese scuole dell'infanzia, spese case di riposo, spese per figli disabili, sostegno coniuge superstite)	92.220,00 euro
- SOSTEGNO REDDITO	69.282,00 euro
- SOSTEGNO OCCUPAZIONE:	576.227,00 euro
- SUSSIDI CONTINUATIVI PER ETA' E FIGLI DISABILI:	746.022,46 euro
- CALAMITA':	
• COVID19-SOSTEGNO CATEGORIA	2.512.900,00 euro
• EVENTI METEREOLOGICI	4.500,00 euro

Appare evidente che buona parte delle disponibilità della Sezione Assistenza sono state utilizzate per il sostegno alla Categoria per il Covid-19, iniziativa sospesa con effetto dal 1° agosto 2021. Nel corso del corrente anno, alla luce delle nuove disponibilità di bilancio, il Consiglio di amministrazione potrà valutare di reiterare alcuni interventi - a

titolo esemplificativo, il sostegno ai titolari di farmacia rurale a basso reddito - che, per assenza di fondi a causa dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile realizzare.

Contestualmente alle prestazioni assistenziali riconosciute direttamente dall'Ente, non vanno tralasciate le misure di welfare integrato (ASI, LTC e TCM) assicurate, attraverso il fondo sanitario Emapi, a tutti gli iscritti e titolari di pensione diretta, a prescindere dall'aliquota contributiva versata purché in regola con la contribuzione Enpaf.

Dal 2018, anno dal quale l'Enpaf aderisce ad Emapi, l'Ente sta riscontrando, di anno in anno, un progressivo incremento delle prestazioni erogate dal Fondo ai propri iscritti e pensionati, proporzionale alla crescita della curva di apprendimento delle coperture Emapi da parte degli assicurati. Occorre, quindi, puntare sempre più sulla informativa, in modo tale che tutti i potenziali beneficiari conoscano le coperture e ne possano usufruire nel momento di bisogno. Per quanto riguarda la TCM che, in caso di morte per qualsiasi causa, garantisce agli eredi dell'assicurato una prestazione economica pari a 11.500 euro, è fondamentale la collaborazione delle segreterie degli Ordini, come già rappresentato con nota Enpaf prot. n. 52498 del 19.05.2021, affinché tale possibilità venga comunicata agli eredi stessi.

Cordiali saluti.

Emilio Croce



VIA MAIL

SITO Sì
IFO Sì

Ai Presidenti degli Ordini dei farmacisti

Ai Componenti il Comitato Centrale

Loro sedi

Si informa che, anche per l'anno 2022, la Federazione degli Ordini ha concesso il patrocinio all'iniziativa promossa dalla Fondazione onlus Banco Farmaceutico, denominata "*Giornata di Raccolta del Farmaco*", che si svolgerà dall'8 al 14 febbraio 2022.

In proposito, si segnala che la campagna solidaristica del 2021 ha riscosso un significativo successo documentato dal numero dei farmaci raccolti - oltre 465.000, nonostante il periodo di pandemia - e dalla maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica - più di 90 passaggi televisivi, migliaia di articoli su ogni testata - non inferiore a quelli degli altri anni.

Il risultato ottenuto è un'ulteriore prova della vicinanza dei farmacisti alle persone più deboli, dello slancio dei volontari della Fondazione Banco Farmaceutico, ma soprattutto della solidarietà dei cittadini.

Si ringraziano tutti i Presidenti degli Ordini che hanno profuso grande impegno per il buon esito dell'iniziativa e si richiede un'azione di comunicazione affinché la maggior parte dei farmacisti venga coinvolta nella XXII *Giornata di Raccolta del Farmaco.*

Chi volesse aderire e supportarne l'organizzazione potrà contattare le Sedi Territoriali della Fondazione Banco Farmaceutico Onlus (https://www.bancofarmaceutico.org/contatti/le-sedi-territoriali) o la segreteria nazionale (tel: 02/70104315 – mail: info@bancofarmaceutico.org).

Cordiali saluti.

Roma, 17 gennaio 2022

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Roma, 13.01.2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200000820/AG
Oggetto: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore e circolari attuative.

Circolare n. 13459

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 1/2022 su misure urgenti per il contenimento dell'epidemia. Adottate circolari attuative.

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n. 4 del 7-1-2022)

Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio u.s., è stato pubblicato il D.L. 1/2022, contenente *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore*, entrato in vigore l'8 gennaio u.s.

In proposito, si richiamano le seguenti disposizioni di interesse.

1) ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 AGLI ULTRA CINQUANTENNI E DELL'IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO

Dall' 8 gennaio u.s. e fino al 15 giugno 2022, è stato estenso l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano **compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022** (art. 4-quater D.L. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021).

Restano ferme per gli esercenti le professioni sanitarie le specifiche disposizioni sull'obbligo vaccinale introdotte per questi ultimi dall'articolo 4 del D.L. 44/2021, trattandosi di normativa speciale che prevale sull'ultima norma di rango generale. Per ogni eventuale approfondimento in merito, si rinvia alla circolare federale n. 13362 dell'1.12.2021 nella quali sono state illustrate tutte le misure di interesse per il farmacista.

1.1 ESENZIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2.

Anche per i soggetti che abbiano **compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022**, è prevista la possibilità che **la vaccinazione possa essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute**, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

1.2 IMPIEGO DEI CERTIFICATI VACCINALI E DI GUARIGIONE SUI LUOGHI DI LAVORO.

Dal 15 febbraio 2022, è richiesto il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro del personale della pubblica amministrazione e di chiunque eserciti attività lavorativa nel settore privato, anche con contratti esterni, con cinquant'anni di età (cfr. paragrafo 1 della presente circolare). I soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, per accedere ai luoghi di lavoro, dovranno quindi possedere e saranno tenuti a esibire una delle **certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione (ciclo vaccinale primario o dose di richiamo) o di guarigione** di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. 52/2021.

2) VERIFICA DELL'OBBLIGO VACCINALE E DEL POSSESSO DELLACERTIFCAZIONE VERDE COVID-19.

I datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo di vaccinazione, nonché il possesso della relativa certificazione verde per i propri lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto in oggetto.
In caso di omessa verifica è prevista una sanzione una **sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro.**

3) MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19.

Qualora i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale di cui al decreto in oggetto comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o vengano trovati sprovvisti della stessa al momento dell'accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale), dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

È vietato l'accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una **sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.**

4) SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO VACCINALE.

E' introdotta la **sanzione amministrativa di euro 100** in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale per i seguenti casi (art. 4-sexies DL 44/2021):
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiamo iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, ovvero entro 6 mesi.

La sanzione di euro 100 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie.

L'irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti che risultano inadempienti all'obbligo vaccinale che sono predisposti periodicamente e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal SSN vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, se disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

5) ESTENSIONE DELL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 PER L'ACCESSO A SERVIZI E ATTIVITÀ.

Il Decreto in esame estende fino al 31 marzo 2022 l'obbligo delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai seguenti servizi ed attività:
a) dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona;

b) dal 1° febbraio 2022, o da diversa data che sarà successivamente indicata con apposito Decreto, per accedere ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuati con successivo Decreto.
Le verifiche sull'accesso a tali servizi e attività nel rispetto delle prescrizioni normative di cui sopra sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.

6) IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEL SETTORE PRIVATO.

Per quanto attiene l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato, il Decreto in esame prevede che, nelle imprese, qualunque sia il numero dei dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata dovuta al mancato possesso del certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7) DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO.

Con riferimento alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, viene stabilito che, fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni sull'utilizzo dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro e per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è richiesto.

8) ESECUZIONE GRATUITA TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL TRACCIAMENTO DEI CONTAGI DA COVID-19 NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA.

Il Decreto in esame introduce nuove misure per assicurare l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza.
Nello specifico, viene introdotta, sino al 28 febbraio 2022, **l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie e le strutture sanitarie autorizzate.

Si stabilisce, altresì, che al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti da tale disposizione, il Commissario straordinario provveda al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

A tal riguardo, si rappresenta che il Ministero della salute ed il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente, in data 8 gennaio 2022, hanno emanato una nota operativa circa le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico nella quale, tra le misure di tracciamento, è richiamata l'introduzione della nuova normativa che prevede l'effettuazione gratuita, presso le farmacie, di test antigenici rapidi (T5), sottolineando che, per la popolazione scolastica della scuola primaria, i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

* * *

Con nota dell'8 gennaio u.s., a firma del Commissario Straordinario, Gen. Figliuolo, sono state adottate le linee operative da applicare a seguito di accertata positività dell'alunno al Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica.
Anche in tale documento si richiama la nuova disposizione che prevede l'effettuazione, dietro idonea prescrizione medica, di un test gratuito presso una farmacia.
Riguardo alle procedure informatiche da attuare – per il rilascio della prescrizione medica/rimborsi –sul portale Sistema tessera sanitaria sono state pubblicate le modalità operative che devono essere adottate da parte di medici prescrittori e dalle strutture di erogazione e le specifiche tecniche utilizzabili dalle Software House.

* * *

In considerazione dell'aumento dei contagi da Covid-19, intervenuti nell'ultimo periodo, il Ministero per la pubblica amministrazione ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno emanato una circolare sul cd. "lavoro agile".
Con riferimento alla pubblica amministrazione - nel richiamare il DPCM 23 settembre 2021, che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, ha individuato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche quella svolta in presenza - viene evidenziata la caratteristica della "flessibilità" quale pilastro su cui si fonda l'organizzazione del lavoro agile. Pertanto, è fatto espresso invito alle singole amministrazioni a programmare le attività lavorative in maniera tale da equilibrare il rapporto di lavoro in presenza con il lavoro agile, compatibilmente con le proprie attività e tenendo conto dell'andamento epidemiologico.
Inoltre, la nota in esame richiama l'attenzione sulla possibilità delle pubbliche amministrazioni di avvalersi dei *mobility managers* aziendali per la elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL).
Per quanto, invece, concerne il lavoro privato, nella nota in oggetto, ribadendo l'applicabilità del lavoro agile anche a tale settore, se ne raccomanda il "massimo"

utilizzo per quelle attività che possono essere svolte al domicilio o a modalità a distanza.
Infine, anche per il lavoro privato, si richiama all'applicazione dei piani dei mobility managers, ove predisposti.

* * *

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull'iter di conversione del decreto.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)